

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

(68^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENZIE	Pag. 859, 860, 861, 862, 863, 864
BANFI	861
DI ROCCO	861
GIARDINA, relatore	859, 861, 862, 863, 864
MERLIN Angelina	862
RUSO Luigi	861
RUSO Salvatore	862
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	860, 863

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Ne-

groni, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esame di abilitazione all'esercizio delle professioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha già ampiamente discusso questo disegno di legge e ha dato poi incarico al relatore di redigere un testo che tenesse conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione stessa.

Do pertanto la parola al relatore Giardina perchè riferisca sul nuovo testo da lui predisposto.

GIARDINA, relatore. Il nuovo testo da me elaborato d'accordo con alcuni colleghi modifica solo parzialmente il testo approvato dalla Camera. A parte alcuni articoli aggiuntivi che tendono solo a chiarire le norme contenute nel testo della Camera, le principali innovazioni riguardano i seguenti punti: concessione della

abilitazione definitiva ai laureati dell'anno accademico 1954-55; determinazione della sede di esame che è la stessa in cui il candidato ha conseguito la laurea; aumento delle tasse in rapporto alla svalutazione della moneta.

Nell'ipotesi di ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge abbiamo fissato poi una norma per cui l'esame di Stato è ripristinato con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa; tutti quelli che conseguono la laurea prima di questo termine saranno considerati abilitati provvisori ed equiparati perciò agli altri. Questo sul piano generale. In sede di discussione degli articoli mi riservo di fornire ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo senz'altro all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore, di cui do lettura.

Art. 1.

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle discipline statistiche.

(È approvato).

Art. 2.

Le Commissioni degli esami di cui al precedente articolo 1 sono composte di professori universitari di ruolo e fuori ruolo in numero da stabilirsi per ciascun tipo di esami dal Regolamento di cui al successivo articolo 4.

Faranno parte altresì delle Commissioni i rappresentanti degli Ordini professionali su terne proposte dal competente Ordine professionale locale o viciniore, il quale designerà anche terne per la scelta di membri supplenti.

Propongo di considerare in questo articolo anche i professori a riposo.

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'aggiunta, da me proposta, delle parole « o a riposo » dopo quelle « fuori ruolo ».

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato potranno sostenere le prove sia nelle sedi universitarie dove hanno conseguito la laurea, sia nelle sedi universitarie dove risiede la propria famiglia, sempre che in queste vi siano i medesimi ordinamenti di studio di quelle ove la laurea è stata conseguita.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Soltanto ora sono venuto a conoscenza di questo nuovo testo. Evidentemente esso ha una portata radicale nel senso che modifica profondamente l'impostazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione quale essa era prima della guerra. Allora infatti il candidato si doveva trasferire presso altra Università, sostenere l'esame di Stato con insegnanti di altra Università. Ritengo che il senatore Giardina abbia voluto evitare questa trasmigrazione. Credo invece che la Commissione non intenda evitare che i candidati siano esaminati da docenti diversi da quelli che li hanno laureati. Questa condizione è essenziale perchè io possa, senza ulteriori istruzioni da parte del Ministero, aderire all'emendamento, che l'esame di Stato conservi cioè la sua funzione di controllo e che sia sostenuto perciò davanti a professori diversi da quelli che hanno concesso la laurea. Se questo è lo spirito della norma mi pare che sia più opportuno lasciare il candidato vincolato alla Università presso la quale si è laureato e non consentirgli alcuna scelta; si eviteranno così molti inconvenienti. La Commissione dovrà però essere composta di professori diversi da quelli che gli hanno dato la laurea. Ma devo pure rilevare le difficoltà che deriveranno da questo sistema. Per esempio, per quanto riguarda gli esami dei medici, è evidente che il clinico esaminerebbe

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)68^a SEDUTA (13 giugno 1956)

meglio nella sua clinica, cioè nella sua sede, poichè lì ha a disposizione tutto il materiale occorrente e gli ammalati di cui ha già diagnosticato la malattia

BANFI. Si voleva con la norma proposta concedere una facilitazione agli studenti. Si è pensato cioè che molti studenti, ottenuta la laurea, vanno a risiedere in altre città e si è voluto concedere loro la possibilità di sostenere gli esami di abilitazione nella sede in cui risiedono. Se questa norma crea difficoltà per la formazione delle commissioni si può eliminarla; se non crea difficoltà si può mantenerla, sempre però osservando la condizione che lo studente non sostenga gli esami di Stato con gli stessi professori che gli hanno conferito la laurea.

GIARDINA, *relatore*. Aderisco alla proposta del rappresentante del Governo, di sopprimere cioè la seconda parte dell'articolo da me proposto.

DI ROCCO. Anzichè « potranno » direi allora « sosterranno ».

PRESIDENTE. Il testo risulta dunque così formulato: « I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove nelle sedi universitarie dove hanno conseguito la laurea ».

Metto ai voti tale disposizione.

(È approvata).

Ritengo che, data la sua brevità, questa norma anzichè un articolo a sè stante possa diventare secondo comma dell'articolo 1 da noi già approvato.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Di conseguenza risulta variata la numerazione degli articoli seguenti e il richiamo contenuto nel primo comma dell'articolo 2.

Art. 3 (già art. 4).

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Se-

zione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

GIARDINA, *relatore*. La norma contenuta in questo articolo corrisponde a quella approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti.

(È approvato).

Art. 4 (già art. 5).

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

RUSSO LUIGI. Perchè si deve fare riferimento alla misura della tassa precedente? Questo appesantisce inutilmente l'articolo.

PRESIDENTE. Il riferimento giova a chiarire la destinazione della tassa.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato).

Art. 5 (già art. 6).

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un com-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)68^a SEDUTA (13 giugno 1956)

penso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su docenti che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato sarà corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

MERLIN ANGELINA. Questo articolo stabilisce un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati. Quanto tempo occorre per esaminare un candidato? Se ci vorrà un'ora il compenso sarà di 300 lire. Domando se è lecito dare un compenso così modesto. Questo si chiama svilire la professione.

GIARDINA, *relatore*. Sono d'accordo con la osservazione della senatrice Merlin. Rilevo però che questa disposizione riproduce le norme generali che riguardano il trattamento dei professori che sono in sede.

PRESIDENTE. L'osservazione della senatrice Merlin pare anche a me giusta.

GIARDINA, *relatore*. Aumentiamo allora il compenso.

PRESIDENTE. È necessario trasmettere lo emendamento alla Commissione di finanze?

GIARDINA, *relatore*. Non è necessario. L'articolo 11, ora 10, prescrive che alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui si parla al primo comma dell'articolo 5 divenuto ora articolo 4. Perciò non grava sul bilancio dello Stato.

RUSSO SALVATORE. Si potrebbe stabilire che gli insegnanti che sono in sede prendono una indennità maggiore mentre quelli che vengono da fuori, che hanno già l'indennità di trasferimento, prendono 3.000 lire.

GIARDINA, *relatore*. Si può aggiungere un comma in questo senso alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « Il compenso, di cui al primo comma del presente articolo, è elevato a lire 5.000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti tale comma aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo con l'aggiunta testè introdotta.

(È approvato).

Art. 6 (già art. 7).

La tassa che gli ufficiali dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3.000.

GIARDINA, *relatore*. Si tratta di ufficiali di carriera, già ingegneri, ad esempio, collocati a riposo in giovane età e che sono abilitati di diritto ad esercitare la professione. Questo articolo provvede solo ad aumentare la tassa che devono pagare.

PRESIDENTE. Per una maggiore chiarezza propongo di aggiungere, dopo la parola: « ufficiali » le altre: « delle Forze armate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale aggiunta.

(È approvata).

NORME TRANSITORIE

Art. 7 (già art. 8).

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

GIARDINA, *relatore*. Quando fu discusso il disegno di legge che concedeva l'abilitazione provvisoria ai laureati nell'anno accademico 1954-55 fu fissata la clausola che essi dovessero in una delle due sessioni successive sostenere l'esame di Stato. Non mi opposi a quella clausola perchè la legge generale sembrava di imminente applicazione e l'esame di Stato sembrava perciò vicinissimo. Sono passati invece più di sei mesi e l'esame di Stato non si può bandire, perchè la legge non è ancora approvata; poi ci vorrà il regolamento e passeranno altri sei mesi; ecco perchè si propone ora la sanatoria per i laureati dell'anno 1954-55 e la loro equiparazione agli altri abilitati provvisori.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa diversa soluzione che oggi si dà al problema della abilitazione di coloro che hanno conseguito la laurea nello scorso anno accademico, dopo che solo pochi mesi or sono si è approvata una legge che stabiliva che quei laureati dovessero sostenere l'esame di Stato non appena esso fosse stato ripristinato. Non so se sia opportuno a distanza di così poco tempo ritornare sulla questione.

Ispirata pure ad una eccessiva larghezza mi sembra la norma che fissa il ripristino dell'esame di Stato « con decorrenza dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge ». Questo significa che se questa legge non fosse approvata entro il mese di ottobre dovremmo tenere i primi esami nel 1958. Mi pare che stiamo largheggiando oltre ogni necessità e opportunità. Propongo perciò formalmente che l'esame sia riattivato con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

GIARDINA, *relatore*. Accetto questo emendamento ma insisto perchè sia mantenuta la

norma relativa ai laureati dell'anno accademico 1954-55.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione, proposta dal Sottosegretario e accolta dal relatore, delle parole « in corso al momento dell'entrata in vigore » alle altre « successivo alla entrata in vigore ».

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo con la modificazione testè introdotta.

(È approvato).

Art. 8 (già art. 9).

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere l'abilitazione definitiva, comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa formulazione, analoga a quella approvata dalla Camera, è stata il punto di arrivo di discussioni molto vivaci che nacquero quando fu presentato il disegno di legge governativo che, ripristinando l'esame di abilitazione, faceva un trattamento diverso a coloro che avevano conseguito la laurea dopo

l'entrata in vigore della Costituzione rispetto a quelli che l'avevano conseguita prima. Poichè la Costituzione prescrive l'esame di Stato, il disegno di legge prevedeva che tutti coloro che si fossero laureati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dovessero sottoporsi alla prova di esame per l'abilitazione. Si scatenò un allarme vivissimo fra coloro che si erano laureati dopo il 1948, il che portò a cercare delle formule più elastiche che lasciassero praticamente alle Commissioni la possibilità di accertare con molta discrezione se questi laureati avessero esercitato, senza dare luogo ad inconvenienti, la professione per la quale avevano conseguito la laurea e l'abilitazione provvisoria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 9 (già art. 10).

Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un magistrato d'Appello appartenente alla Corte di appello della stessa città ove ha sede l'Ateneo o, in mancanza, di sede viciniore.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Università od Istituto superiore appartenente alla Facoltà che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, da un estraneo alla pubblica amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente comma si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8.

(È approvato).

Art. 10 (già art. 11).

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'articolo 4 e al terzo comma dell'articolo 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

GIARDINA, relatore. Propongo un articolo aggiuntivo così concepito:

« È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ».

Il provvedimento che noi stiamo approvando non sostituisce infatti tutta la legislazione vigente in materia di esami di Stato ma solo apporta alcune modifiche. Con l'articolo da me proposto, dichiarando abrogate le norme contrarie alla presente legge, si dice implicitamente che quelle che non contrastano con essa sono invece mantenute.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Giardina.

(È approvato).

Tale articolo assumerà il numero 11.

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta è tolta alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.